

La detenzione femminile: questioni e prospettive

di Maria Laura Fadda (Magistrato di Sorveglianza di Milano)

Sommario

1. Inquadramento generale
2. La specificità della detenzione femminile
3. Tipologia e problematiche delle donne detenute
4. Le detenute madri con figli in carcere
5. L'Icam di Milano

1. INQUADRAMENTO GENERALE

La problematica della detenzione delle donne in carcere va compresa e affrontata in un'ottica culturale che riconosca la presenza di una differenza di genere e dunque di una specificità della detenzione femminile rispetto a quella maschile.

La privazione del bene primario della libertà personale che si attua con la reclusione in carcere, si declina, infatti, con modalità e effetti differenti per il detenuto uomo rispetto alla detenuta donna.

È questa un'acquisizione culturale piuttosto recente che ha portato l'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale Detenuti e Trattamento, ad elaborare strategie di intervento (PEA 25/2005 Detenzione al femminile) differenziate per gli istituti femminili e per le sezioni femminili all'interno degli istituti maschili, ad esempio prevedendo l'approvazione di regolamenti specifici ex art 16 O.P., che tengano conto della peculiarità della detenzione delle donne.

A livello internazionale occorre segnalare gli artt. 64 e 65 delle Regole Penitenziarie Europee "... la detenzione, comportando la privazione della libertà, è punizione in quanto tale. La condizione della detenzione e i regimi di detenzione non devono, quindi aggravare la sofferenza inerente ad essa, salvo come circostanza accidentale giustificata dalla necessità dell'isolamento o dalle esigenze della disciplina" e "... ogni sforzo deve essere fatto per assicurarsi che i regimi degli istituti siano regolati e gestiti in maniera da: ..mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della famiglia e con la comunità esterna al fine di proteggere gli interessi dei detenuti e delle loro famiglie".

Anche la relazione: "Women in Prison and the Children of Imprisoned Mothers" redatta dal Quaker Council for European Affairs e Quaker United Nations Office del 2007, dà atto sia che " Women and man are different. Equal treatment of men and women does not result in equal outcomes" e che le prigioni sono organizzate in tutto il mondo con regole funzionali alla maggioranza degli uomini detenuti e non ai bisogni e esigenze delle donne.

Può essere inoltre citato il report della Commissione sui diritti delle donne e la differenza di genere del Parlamento Europeo del 5.2.2008 sulla situazione delle donne detenute e le conseguenze della detenzione sulla vita familiare e sociale e altresì il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2009 sulla salute delle donne in carcere.

Tuttavia, le analisi e dichiarazioni di intenti sopra riportate, non appaiono ancora compiutamente assimilate nelle pratiche e nella modalità di approccio degli operatori tutti, magistrati, direttori di carcere, educatori, volontari, polizia penitenziaria che tendono a trattare i problemi e le difficoltà delle donne allo stesso modo in cui vengono trattati queglii degli uomini.

2. LA SPECIFICITÀ DELLA DETENZIONE FEMMINILE

Perché è opportuno comprendere che il concetto chiave è quello di “specificità” della detenzione femminile?

Perché sia la struttura organizzativa del carcere con le sue regole comportamentali, sia la filosofia punitiva che individua la detenzione e cioè l’incapacitazione dei corpi, come sanzione principale, sono il portato di un’elaborazione culturale tipicamente maschile che non lascia spazio, perché non la riconosce, alla differenza di genere.

Il carcere, così come è concepito e organizzato nella pratica, rappresenta un’istituzione totale maschile, come ad esempio la caserma, con regole rigide e predeterminate tese a contenere aggressività e violenza, in cui non vi è posto per il profilo emozionale che fa parte dell’esperienza comunicazionale di ogni donna la quale, conseguenzialmente, risulta rinchiusa non solo in un perimetro fisico, ma anche psicologico e umano, alienata dalla propria identità.

Del resto, gli uomini, in carcere, nella deprivazione dell’azione che costituisce in libertà la loro specifica essenza caratteriale e modalità relazionale, trovano in un certo senso loro stessi in quanto si concedono uno spazio di ascolto più intimo che, invece, generalmente non si danno nel compimento della vita di azione.

Le donne, invece, essendo normalmente già proiettate verso l’elaborazione psichica e lo spazio intimo, in condizioni di eliminazione dell’elemento dell’azione caratterizzante la vita libera, diventano prigioniere del loro mondo interiore e delle dinamiche di difficile interazione. Per le donne la privazione dell’azione conseguente alla carcerizzazione, rappresenta una privazione doppia, nel senso che oltre a quella comune agli uomini, perdono anche quell’ancora, quell’elemento di realtà che per loro è salvifico in quanto consente di non cadere in dinamiche laceranti e di regressione che rendono poi, come è noto agli operatori, spesso così difficile la vita della sezione.

Ci si deve, però, chiedere la ragione del disinteresse per la problematica relativa alla specificità della detenzione femminile e rispondere che la causa, ma anche l’effetto, è probabilmente dovuto alla doppia emarginazione che la donna subisce, sia in quanto detenuta, sia in quanto detenuta donna.

Infatti, vi è stata nel tempo una persistente difficoltà culturale ad affrontare la problematica della donna-delinquente-detenuta, in quanto, storicamente, la donna deviante, che cioè contravveniva alle regole che la società (maschile) si era data, non è mai stata considerata, in ragione della sua inferiorità biologica e psichica, come portatrice cosciente di ribellione, ma o una “posseduta” (ad esempio strega) o una malata di mente (ad esempio isterica). Questo perché non si poteva ammettere, culturalmente, che la donna potesse coscientemente desiderare, con autonomia di scelta di uscire dal perimetro delle regole.

Infatti, già Cesare Lombroso scriveva nel suo testo del 1893 intitolato “La donna delinquente, la prostituta e la donna normale”: “Se la criminalità femminile è molto meno diffusa di quella maschile, dipende dal fatto che le donne sono più deboli e stupide degli uomini”.¹

Inoltre, la donna delinquente, la donna colpevole, è sempre stata anche considerata macchiata dalle stigmate di aver abiurato, commettendo il reato, alla propria natura femminile tradizionalmente dedita alla maternità e alla cura; colpevole dunque, non soltanto di fronte alla legge scritta dagli uomini, ma anche verso quella di natura.

La donna delinquente subiva, dunque, una doppia emarginazione sia perché colpevole, sia perché donna degenera e, eventualmente, anche madre degenera.

Le donne in carcere dovevano dunque venire corrette nella loro personalità più che punite, tanto che sono state affidate, dal 1863 sino alla istituzione del corpo di polizia penitenziaria nel 1990, passando

¹ Cesare Lombroso “La donna delinquente, la prostituta e la donna normale” Ed. Et. al 2009

per le vigilatrici, alla custodia delle suore che impostavano la vita carceraria non tanto sulla punizione, ma sulla “correzione” dell’errore commesso, sui principi della preghiera, dei lavori di pulizia degli spazi comuni, riproducendo così un modello culturale di sottomissione.

Altra causa del generale disinteresse, viene generalmente attribuita all’inferiorità del dato numerico delle donne presenti negli istituti di pena, attestata sia pure con qualche oscillazione sul 5% della popolazione detenuta maschile, quando le donne rappresentano oltre il 50% della popolazione libera.²

Appare subito evidente come all’emancipazione della donna nella vita civile e a un cambiamento della sua posizione nella società occidentale, non sia seguito un cambiamento e incremento della criminalità femminile. Sono state date varie spiegazioni del fenomeno, tra cui quella che ritiene che ciò succeda perché non sono cambiati i ruoli di genere, cioè i ruoli tradizionalmente affidati alle donne secondo la cultura tradizionale, come se alla futura liberazione dalla divisione dei ruoli dovesse necessariamente seguire una maggiore criminalità femminile.

Infatti, la domanda perché le donne delinquono meno degli uomini, è mal posta e risente di un’ottica androcentrica; forse la domanda potrebbe essere rovesciata, perché gli uomini infrangono in tale misura le regole che loro stessi si sono dati? Andrebbe, dunque, meglio approfondito, in criminologia e sociologia, lo specifico della criminalità femminile e in particolare la caratteristica per cui le donne commettono raramente reati, anche come un segno della diversità femminile non tanto in rapporto agli uomini, ma in rapporto alla norma e al suo valore, percepito come cogente.

Il dato numerico sopra riportato, non può, però, essere letto soltanto in un’ottica statistica riduttiva che lo rapporta esclusivamente alla presenza totale dei maschi detenuti; infatti, la ricaduta sociale di questo 5% circa di detenzione femminile, è molto più ampia se pensiamo che la metà di esse sono madri e alle conseguenze che può avere su una famiglia l’incarcerazione di una madre, ad esempio per i figli rimasti fuori affidati, quando presente, alla famiglia allargata oppure affidati in istituto.³

Mentre infatti, per il detenuto uomo, la donna moglie o madre contribuisce al mantenimento dell’integrità del nucleo familiare e al mantenimento della rete di sostegno, provvedendo anche alle necessità della sua vita quotidiana in carcere (portando cibo, vestiti, biancheria pulita), accompagnando i figli alle visite, nel caso opposto, quando è la donna a essere detenuta, questo non avviene con la stessa frequenza.

Il dato statistico relativo alla presenza in carcere delle donne, è stato, dunque, sempre letto in termini riduttivi e miopi: poiché le donne sono poche e per di più allocate nei sei carceri femminili di tutto lo Stato o nelle 56 sezioni femminili con donne presenti⁴, non è possibile, o meglio non vale la pena, né di impostare un trattamento ad hoc, né di studiare il fenomeno.

Invece, appare importante elaborare strategie di intervento, quantomeno per affrontare consapevolmente le ricadute sociali enormi che comporta la detenzione delle donne e intervenire, per quanto possibile, adottando buone prassi anche con l’ausilio della mediazione culturale e obiettivi di recupero per far sì che la pena non diventi soltanto una sofferenza fine a se stessa e la causa, per la donna, della rescissione dei legami e degli aiuti esterni con conseguente estrema difficoltà, a sua volta poi criminogena, a ricominciare la vita libera.

² Le donne presenti negli istituti di pena italiani al 1.1.2010 sono 2.832 su un totale di 65737 e dunque rappresentano il 4,25 della popolazione detenuta maschile secondo i dati del Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Tutti i dati riferiti, anche di seguito, sono stati acquisiti dall’Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informatico- Sezione Statistica.

³ Le donne detenute che sono madri di figli di età tra 0 e 18 anni sono 1.398 alla data del 30.6.2009.

⁴ Vi sono altre 14 sezioni femminili che non ospitano donne alla data del 30.6.2009

3.TIPOLOGIA E PROBLEMATICHE DELLE DONNE DETENUTE

Certamente, non può ignorarsi la difficoltà di prevedere programmazioni, stanti le caratteristiche tipiche della tipologia delle donne rinchiuso in carcere, con un percorso di vita pesantemente segnato dalla marginalità.

Infatti, la media della permanenza in carcere delle donne sta diventando sempre più bassa, in quanto coinvolte anche loro in quel fenomeno di “porta girevole” che è diventato il carcere.

Inoltre, tra le donne le donne detenute vi sono moltissime straniere⁵ con il trauma della separazione dal contesto familiare e sociale di riferimento e dunque spesso in condizione di sofferenza psichica, anche senza fissa dimora, senza riferimenti esterni significativi, che poco conoscono la lingua italiana, portatrici di una cultura di nomadismo o tossicodipendenti e comunque con un livello di bassa scolarizzazione.

Peraltro bisogna tenere presente la commistione tra criminalità e vittimizzazione, che spesso hanno alle spalle le medesime condizioni sociali e economiche, nel senso che molte donne che hanno commesso reati, sono state a loro volte vittime di abusi o sfruttamento.

Comunque, di fatto, le donne spesso sono escluse dalle possibilità di lavorare all'esterno del carcere ex art. 21 Op, nonostante il territorio generalmente preveda attività di formazione e di inserimento di detenuti, anche tramite il collocamento e altresì dalle attività lavorative interne più qualificate come ad esempio la partecipazione alla MOF , in quanto occupate nelle solite attività di pulizie e porta vitto. In sostanza, allora esiste una sorta di scala gerarchica interna, tra detenuti e detenute per l'accesso alle opportunità interne ed esterne più favorevoli.

Inoltre, è importante evidenziare il numero molto altro, quasi pari quello delle detenute definitive di quelle che si trovano in custodia cautelare⁶, anche madri.

Ciò nonostante il divieto, previsto dall'art. 275 cpp, di custodia cautelare in carcere per donne incinte o che abbiano figli di età inferiore ai tre anni, che fa però salve speciali esigenze di sicurezza.

Appare questo un ulteriore dato significativo anche rispetto alla popolazione maschile composta in maggioranza di detenuti definitivi. Una spiegazione potrebbe rinvenirsi studiando la tipologia dei reati femminili, trattandosi soprattutto reati contro il patrimonio e legati alla violazione della legge sugli stupefacenti in cui la custodia cautelare, più che sanzionare la gravità del reato, vorrebbe svolgere una funzione dissuasiva per evitare il rischio di perdurante recidiva, che in effetti sussiste soprattutto a causa della condizione di marginalità che le donne soffrono, spesso deficitarie di riferimenti esterni, abitazione ad esempio, che possano consentire la concessione degli arresti domiciliari. In questi casi, infatti la custodia cautelare svolge essenzialmente una funzione preventiva e di difesa sociale. Tali problematiche sociali, hanno, come è noto, impedito l'estesa applicazione delle due misure alternative previste per le detenute-madri, la detenzione domiciliare ordinaria di cui all'art. 47 ter comma 1 lett. A) e quella speciale di cui all'art. 47 quinquies O.P. introdotto dalla L. 8.3.'01 n. 40.

⁵ Le donne detenute straniere presenti in carcere al 31.1.2010 sono 1225 di cui 653 in custodia cautelare

⁶ Le donne in custodia cautelare presenti in carcere al 31.1.2010 sono 1.333, quelle definitive sono 1.491

4. LE DETENUTE MADRI CON I FIGLI IN CARCERE

Particolare attenzione va dedicata anche ad un aspetto specifico della detenzione femminile, la problematica delle detenute-madri con figli in carcere.

Sul punto, il quadro normativo di riferimento è ampio, in quanto riguarda anche il rapporto tra norma penale, condanna definitiva ed esecuzione della pena, il mantenimento di diritti fondamentali riguardanti ad esempio la genitorialità e l'affettività e costituisce il portato di orientamenti culturali diversi, così come diversi sono i periodi storici di origine delle norme.

Le norme del codice penale vigente, risalenti al 1930, sono il portato di quella cultura già sopra ricordata per cui la personalità sia dell'uomo che della donna delinquente viene ridotta alla commissione del reato e il genitore che ha commesso reati non è degno di trasmettere alcunché di positivo e valido al proprio figlio, da cui pertanto va inderogabilmente allontanato.

Sono le norme, applicabili automaticamente, qualunque sia la tipologia del reato commesso, che prevedono la sospensione della potestà genitoriale per condanne superiori a cinque anni e la decadenza dalla stessa per le condanne all'ergastolo.

Il testo Costituzionale, successivamente emanato, sarà però espressione di un netto cambiamento della tendenza culturale sopra citata, in quanto si è riconosciuto valore inderogabile all'affettività tra genitori e figli e al legame familiare quale nucleo fondante della società stessa (artt. 29, 30, 31) e prescritto che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27).

Trent'anni dopo, con l'emissione della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario nel 1975, si è sancita la opportunità di svolgere un trattamento individualizzato finalizzato al reinserimento sociale, che tenga conto anche dei rapporti tra il detenuto e l'ambiente esterno, in particolare con la famiglia, che viene pertanto considerata una risorsa (artt. 1, 15, 28 O.p.).

In questo contesto è stato emanato l'art. 11 comma 9 O.P. che stabilisce la possibilità per le detenute, madri di figli di età inferiore a tre anni, di tenerli con sé in Istituto.

Peraltro, l'art. 11 O.P. è l'unica norma che specificamente prende in considerazione la detenzione femminile, quasi che le donne vengano considerate soltanto quando sono aderenti al ruolo biologico di madre.

Tale norma, nell'ottica del legislatore del tempo, rappresentava senz'altro un principio di favore, di riconoscimento del valore della maternità, anche per le reclusi e dell'importanza del mantenimento di uno stretto rapporto madre-bambino durante i primi anni di vita; in sostanza, secondo la legge, trattasi dell'unico rapporto affettivo che non può essere interrotto dalla incarcerazione.

Del resto, anche la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia stabilisce che: "Il bambino i cui genitori, o uno dei due, si trovano in stato di detenzione, deve poter mantenere con loro dei contatti appropriati".

In realtà quest'ottica, seppur pregevole per allora, si rivelò poi, sia da un punto di vista concettuale che da un punto di vista pratico, un'ulteriore ghettizzazione della donna-madre-detenuta.

È evidente, infatti che la norma non poteva assolvere ad alcuna funzione educativa o quanto meno di effettiva tutela del rapporto genitoriale e dell'infanzia.

Nel carcere viene proposto, infatti, lo stesso modello culturale che esiste in libertà e cioè la opportunità, per la crescita equilibrata del minore, dello stretto contatto tra la mamma e il figlio piccolo, ma senza tenere conto degli effetti che su quel rapporto il contesto ambientale avrebbe provocato.

Il rapporto non è infatti solo duale, madre-figlio, ma si compone necessariamente di un terzo elemento altrettanto importante, l'ambiente. La relazione deve così essere prospettata in questi termini: madre-figlio-ambiente.

Eliminare quest'ultimo importante riferimento (l'ambiente) significa falsare, quantomeno in parte, la relazione tra gli altri due.

Infatti, se il rapporto affettivo e simbiotico con la madre (che dovrebbe rappresentare un fattore di crescita armoniosa del bambino), si estrinseca in un luogo chiuso seppur rumoroso, delimitato negli spazi da chiavistelli e sbarre, con aria e luce limitate, diventa il suo contrario e cioè una oppressione reciproca.

Ciò in quanto alla donna rammenta costantemente la propria inadeguatezza di madre con i conseguenti sensi di colpa e al figlio perché lo colloca in un contesto connotato dall'assenza di autorevolezza della figura genitoriale e gli consegna un futuro già scritto di probabile emarginazione.

Le conseguenze sul bambino della rottura della unità familiare genitore-figlio-ambiente, sono tali da provocare danni permanenti, soprattutto se verificatasi in età neonatale e protratta per più anni; trattasi di una deprivazione relazionale in una fase decisiva dello sviluppo che investe, però, non soltanto i piccoli, ma anche le madri e il contesto sociale di riferimento su cui la ricaduta è enorme in fattori di futura difficoltà di integrazione.

Questa detenzione dei bambini in carcere costituiva e costituisce sempre di più un grave problema, una situazione contraria ai principi di tutela dei diritti umani.

È ammissibile che minori incolpevoli paghino per reati mai commessi e che adulti colpevoli paghino, oltre all'incapacitazione dei corpi conseguente alla detenzione, anche la pena morale dell'impossibilità di essere genitori? Dunque i bambini dovevano uscire dal carcere, ma non da soli, insieme alle madri.⁷

5. L'ICAM DI MILANO

L'esperienza dell'ICAM di Milano, struttura attenuata per detenute (sia definitive che non) madri con bambini, esistente dal 2007 e che sino al febbraio 2010 ha ospitato 114 madri (di età soprattutto compresa tra i diciotto e i venticinque anni) e 120 bambini, il 50% dei quali di età inferiore a un anno, di cui 28 inseriti in asilo-nido esterni, dimostra che con uno sforzo culturale e con la sinergia delle volontà dei referenti che a vario titolo hanno collaborato al progetto (enti territoriali, Provincia di Milano che ha messo a disposizione l'immobile, Regione Lombardia per l'assistenza della Asl, Comune per l'inserimento negli asili nido e scuole materne, Ministero della Giustizia, dell'Istruzione), dimostra che la problematica può essere affrontata.

Certo, vi è necessità di un'opzione preliminare su cui raccogliere il consenso, inerente la necessità di spostare l'attenzione dalla centralità della finalità di prevenzione generale e speciale (il concetto, vero, che molte donne sono recidive e dunque se uscissero dal carcere commetterebbero di nuovo reati) e punitiva della privazione della libertà personale, che comporta sacrificare l'innocenza del bambino a favore dell'espiazione della pena della madre. Questa concezione, infatti, ha come prima conseguenza quella di far dimenticare la centralità dell'innocenza del bambino e appare non ispirata a proporzione tra esigenze di sicurezza sociale e interesse del singolo in quanto lesivo di posizioni in assoluto non sacrificabili.

È stato necessario, così, e non era scontato, spostare l'attenzione dalla madre colpevole al bambino innocente. Ma per tenere insieme la diade madre-bambino, si doveva sostituire il luogo della detenzione e cioè creare un luogo ad hoc, un luogo in cui le madri avrebbero scontato la

Dunque, il primo importantissimo passo (decidere che le madri uscissero insieme ai figli dal carcere), è stato il frutto di un'elaborazione culturale complessa, perché a più voci.

Ma, ai fini di garantire l'espressione della genitorialità e la crescita sana dei bambini, non era sufficiente cambiare il luogo della detenzione, ma occorreva, anche e soprattutto, ripensare le regole di quel posto.

⁷ Alla data del 1.1.2010 sono 75 i bambini da zero a tre anni presenti in carcere presso i 19 asili nido e l'I.C.A.M.

In primo luogo, qual è il tipo di intervento che gli operatori devono apprestare ?

Si è compreso ed attuato ciò che è stato il frutto dell'elaborazione culturale svolta in premessa sulla detenzione femminile e cioè che in un carcere ove vi erano detenute solo donne con figli piccoli, le regole di vita e organizzazione del tempo, dovevano essere diverse da quelle del carcere ordinario.

Non più regole ispirate a necessità burocratiche, predeterminate, che causano assenza di responsabilizzazione, ma più spazio all'area emozionale delle ospiti, alla possibilità di declinare i bisogni, di condividere le scelte, di confronto quotidiano con gli operatori.

Si è creato un luogo nuovo ove è stato possibile pensare un intervento complesso per le professionalità che vi erano implicate, sia a favore della detenuta-madre che del bambino.

L'ICAM infatti non ha rappresentato soltanto un intervento di tipo umanitario, ma anche un esperimento in corso di carcere diverso, non ispirato alla logica piramidale, gerarchizzata, autocentrica, espressa in regole burocraticamente rigide e immutabili che riducono e quasi eliminano l'auto responsabilizzazione del recluso (il cd carcere della "domandina"). È noto l'effetto di spersonalizzazione che crea la mancanza assoluta di controllo sulla propria vita che un carcere, in cui ogni gesto quotidiano è minuziosamente regolamentato, produce sul detenuto. Si parla di "prisonizzazione" in criminologia per indicare la perdita delle funzioni sociali cui il detenuto deve rinunciare con effetto di "regressione" che produce l'immobilità dell'azione, legata all'imperscrutabilità dei tempi e del contenuto delle risposte, deculturalizzazione, alienazione e altresì acculturazione nei confronti della sub cultura carceraria.

Il complessivo sistema premi-castighi, che impronta di sé le teorie della rieducazione, comporta, invece della responsabilizzazione, una regressione. Sono i bambini e gli animali, infatti coloro ai quali si applica questo sistema "educativo", benché anche nei confronti dei bambini, ormai da tempo, la pedagogia abbia messo in discussione la regola che gli sottrae la capacità di valutarsi o comunque di elaborare l'errore in vista del futuro.

La logica che ha ispirato l'Istituto a Custodia Attenuta è stata, invece, una logica di tipo orizzontale dove tutti, operatori e reclusi, si assumono con trasparenza la responsabilità di una vita in comune in cui le regole e le scelte sono condivise consapevolmente, così come i dissensi e le difficoltà, in vista di un obiettivo prioritario, consentire un rapporto madri-figli il più possibile sereno ed evitare la regressione/deresponsabilizzazione della detenuta.

Appare, questo che si è realizzato a Milano, un passaggio importante che interessa tutta la detenzione femminile e apre una breccia nelle regole organizzative omologate, e non rispettose della differenza di genere, in vigore nelle sezioni e negli istituti.

Questo obiettivo si è potuto realizzare, sin dall'inizio, con la redazione del regolamento di istituto.

Infatti, la redazione del regolamento interno ha visto un'eccezionale (in quanto non prevista dalla norma, ma nemmeno vietata) apertura della commissione ex art. 16 OP presieduta dal Magistrato di Sorveglianza cui hanno partecipato anche le rappresentanti che sarebbero state effettivamente operative nella struttura, di tutte le istituzioni coinvolte nel protocollo d'intesa.

È stata questa una decisione, una scelta di campo coraggiosa, riflessuta e inedita, eppure lungimirante e opportuna in quanto ha impiegato al meglio le diverse professionalità che al progetto collaboravano.

L'articolata introduzione al regolamento da conto: "dell'esigenza, condivisa dalle istituzioni coinvolte, di realizzare l'effettiva attenuazione dell'aspetto carcerario per i figli delle detenute che si trovano nella condizione di cui all'art. 11 O.P., offrendo nel contempo alle madri una significativa azione di reinserimento - attraverso adeguate attività trattamentali - e di supporto nel difficile compito della genitorialità in ambito detentivo, delle donne in tale struttura comunitaria, ove è presente un'ottica collaborativa e propositiva, ove comuni sono le responsabilità nell'organizzazione della stessa (ad esempio con previsione della rotazione nella preparazione dei pasti, del lavaggio della biancheria anche dei bambini e nelle pulizie), nei compiti di cura dei figli e la partecipazione a corsi di alfabetizzazione

o di anche in previsione della fase di distacco dal bambino al compimento di questi del terzo anno di età”;

Ancora, si specifica che: “il progetto, coordinato dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, è stato realizzato attraverso un percorso interistituzionale con gli enti locali di riferimento per adeguare la detenzione in carcere delle detenute con prole di età inferiore agli anni tre all’umanità della pena secondo l’art. 27 Cost., ponendo attenzione al problema, anche sociale, dell’imprevedibilità degli effetti della permanenza in carcere dei bambini nei primissimi anni di vita e dell’evidente necessità di una soluzione di equilibrio tra la custodia in carcere della madre e il diritto a un’infanzia serena del figlio, in piena integrazione con il territorio e le sue risorse, in particolare con i servizi sociosanitari e i nidi comunali e con il contributo attivo delle associazioni di volontariato”.

Conseguentemente, “richiamandosi dunque il progetto interistituzionale nel suo complesso, il presente regolamento viene adottato seguendone le linee-guida, al fine di garantire la rispondenza delle regole all’obiettivo perseguito, in coerenza con lo schema di una struttura organizzativa assimilabile alla comunità”;

L’utilizzo del termine comunità non è certo casuale, ma anzi veramente significativo e anche simbolico.

Questo modello organizzativo di detenzione attenuata ha permesso il raggiungimento di due importanti obiettivi: la gestione quotidiana partecipata che promuove la responsabilizzazione della detenuta, liberandola per quanto possibile dall’immobilità dell’azione, del pensiero, della parola e altresì il confronto continuo sui diversi modelli culturali di cui le stesse sono portatrici, in un’ottica di rispetto per le differenze di origine con conseguenziale potenziamento dell’autostima e dell’assertività, importanti per affrontare i pregiudizi e le difficoltà del “fuori”.

La tipologia delle madri detenute è, infatti la medesima, ma forse ancora più sofferente di emarginazione, delle detenute non madri. Trattasi soprattutto di detenute straniere, molto giovani, senza documento di riconoscimento e permesso di soggiorno, senza residenza e con una rete familiare o assente o multiproblematica.

In questo contesto, appare importante essere consapevoli che è necessario vigilare sull’intreccio esistente tra produzione di assistenza e produzione di norme e di disciplina. L’educazione alla socialità, al diritto-dovere di partecipazione alla relazione interpersonale, alla solidarietà, responsabilità e condivisione, può avvenire soltanto in un contesto di spontaneità o quantomeno di adesione volontaria da parte delle detenute a tale progetto trattamentale.

Ad esempio, l’educazione alla genitorialità (intesa non come insieme di regole di puericoltura, ma come capacità di prendersi cura di un soggetto più debole per cui si diventa punto di riferimento), necessaria in quanto molto spesso le detenute sono state abbandonate in tenera età o a loro volta sono nate in carcere, deve avvenire nella consapevolezza che “fare i genitori” non è un’acquisizione uguale per tutti e per tutte le culture e che, dunque, è importante rispettare le usanze di provenienza, senza volerle “correggere”.

La funzione di cura del minore, non è stata considerata come semplice accudimento materiale, ma come assunzione di responsabilità e di svolgimento di compiti di trasmissione e formazione, di sicura importanza nel trattamento e nel processo di risocializzazione.

Peraltro, in questo contesto, appare obiettivo positivamente raggiunto anche se certamente perfettibile, il conseguimento per 65 delle 114 madri, della licenza media che rappresenta per le detenute che vivranno in Italia un importante inizio di integrazione.

Occorre che le operatrici affrontino il loro compito senza preconcetti, senza riduzioni a categoria, anche accettando che l’adesione al progetto, sia difficilmente comprensibile per alcune detenute, ad esempio a volte per quelle nomadi, che desiderano esclusivamente il ritorno alla libertà.

Un rapporto corretto, non eccessivamente gerarchizzato, rappresenta un incontro senza dominio, una relazione nella diversità. È questo un messaggio che dall'Icam, che è stato strutturato con queste regole costantemente verificate, va anche alle donne che occupano, in una struttura maschile caratterizzata da rapporti di potere ruoli di mediazione quotidiana dei conflitti, come ad esempio alle direttrici e alle agenti, che propongono un modello di emancipazione legato al lavoro e che devono cercare modelli di comportamento consapevoli della differenza di genere e che non siano dei surrogati di quelli maschili. Appare dunque possibile rompere quella contraddizione secondo cui ci si chiede come sia possibile che un luogo come il carcere possa insegnare qualcosa sul modo di vivere in un contesto completamente diverso come la vita libera.

Si può comprendere, dunque, la portata dirompente di questo esperimento, tanto dirompente che non ne esiste un altro in Europa e neppure in Italia, dove è rimasto l'unico.

In conclusione, appare opportuno farsi carico della detenzione femminile, consapevoli che le scelte, anche in campo penitenziario, non sono indipendenti dalle politiche sociali, culturali, economiche che uno Stato sceglie di perseguire.

Maria Laura Fadda
Magistrato di Sorveglianza di Milano